

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25654 Anno 2015

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: ROCCHI GIACOMO

Data Udienza: 17/03/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO RAFFAELE N. IL 25/03/1948

avverso il decreto n. 4671/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO,
del 08/04/2014

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Corte di Cassazione



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del ~~2014~~^{21/3/2014}, il Magistrato di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da Ligato Raffaele che lamentava illegittime perquisizioni con denudamento in occasione dei colloqui con il suo avvocato. en

Il Magistrato osservava che, in mancanza di strumenti di controllo alternativi, il denudamento del detenuto per lo svolgimento della perquisizione personale prima del colloquio con il difensore è legittimamente imposta dall'amministrazione penitenziaria ove sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna.

2. Ligato Raffaele ricorre al Tribunale di Sorveglianza di Milano, deducendo violazione della Costituzione e della CEDU. Il denudamento integrale del detenuto, sia prima che dopo il colloquio con il difensore, viola il diritto di difesa ed è del tutto ingiustificato; trattasi di trattamento degradante ed umiliante per il detenuto, sganciato da un'effettiva necessità.

Ligato chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Esattamente Ligato ha presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Milano: in effetti, il reclamo lamenta l'inosservanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria della disposizione dell'art. 34 ord. pen. in materia di perquisizioni personali e la conseguente lesione dei diritti costituzionali del detenuto, in particolare di quello del diritto di difesa, atteso che il reclamo ha per oggetto le perquisizioni personali eseguite in occasione dei colloqui del detenuto con il difensore.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, ord. pen. nel testo modificato dal d.l. 146 del 2013 così come convertito nella legge 10 del 2014, già in vigore alla data di emissione dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, avverso detto provvedimento è ammesso reclamo al Tribunale di Sorveglianza.

Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Milano perché provveda sul reclamo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Così deciso il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente